

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

Sezione sesta civile

riunito in camera di consiglio nella persona dei Sigg.ri

Dr.ssa Giovanna Dominici

Presidente

Dr.ssa Maurizia Giusta

Giudice rel.

Dr. Bruno Conca

Giudice

-Vista l'istanza presentata dal PM presso il Tribunale di Torino volta ad ottenere la declaratoria di fallimento di ~~\_\_\_\_\_~~ S.R.L., nonché la prima memoria del C.T. del P.M. (dott. ~~\_\_\_\_\_~~) con relativa documentazione allegata da 1 a 13 - dep. 13.02.2013; la seconda memoria C.T. del P.M. (dott. ~~\_\_\_\_\_~~ - dep. 29.04.2013; la nota di Osservazioni del PM - dep. 30.04.2013;

-Vista la Memoria difensiva ~~\_\_\_\_\_~~ (avv. Elia) con relativa documentazione allegata da 1 a 20 - dep. 27.03.2013;

Rilevato che:

la società resistente ha eccepito la carenza di legittimazione attiva del P.M. a proporre l'istanza di fallimento per difetto del presupposto costituito dalla necessità che l'insolvenza emerga dalla pendenza di un procedimento penale nel quale sia parte l'imprenditore di cui si chiede il fallimento;

tale eccezione va disattesa poiché è pendente procedimento penale avente ad oggetto -tra il resto- la condotta distrattiva addebitata -secondo l'ipotesi accusatoria- agli amministratori pro tempore di ~~\_\_\_\_\_~~, in concorso con quelli della soc. ~~\_\_\_\_\_~~



relativamente al compendio immobiliare acquisito da [redacted] e nel corso di tale procedimento è emersa la situazione di dissesto rappresentata dal P.M. con il ricorso in esame;

la società resistente ha contestato altresì la sussistenza dello stato di insolvenza quale presupposto per la dichiarazione di fallimento, facendo rilevare che, allo stato attuale, esistono solo debiti potenziali in relazione a controversie pendenti con le società di leasing, che sono coperti da una riserva di liquidità e dall'accollo della società [redacted] solvibile, con conseguente possibilità di adempiere regolarmente le obbligazioni sociali;

tale assunto difensivo deve essere valutato in conformità alle risultanze della C.T.U. tecnico-contabile svolta nel corso dell'istruttoria prefallimentare, demandata al Dott. Filiberto FERRARI LORANZI ed avente ad oggetto il quesito formulato con provvedimento collegiale 16/17.05.2013;

in particolare, quanto al primo aspetto dell'indagine peritale, relativo all'attuale permanenza delle disponibilità liquide per circa € [redacted] sul conto corrente intrattenuto da Impei presso la Banca [redacted] il C.T.U. ha riferito (capitolo II della relazione di C.T.U., in atti) che l'esame dell'estratto del conto corrente bancario n. [redacted] intrattenuto da [redacted] presso [redacted] evidenzia un saldo attivo al 18.06.2013 pari ad euro [redacted] (sostanzialmente invariato rispetto al 27.03.2013, data cui risale la memoria difensiva di [redacted]).

Sulla base della documentazione acquisita in corso di CTU,



ribadito che [REDACTED] è attualmente società di diritto svizzero con sede in Lugano (cancellata dal Registro Imprese di Torino in data 11.04.2013), come tale non più soggetta alla normativa italiana, in particolare per quanto attiene la redazione del bilancio di esercizio, il C.T.U. ha concluso che le somme erogate da [REDACTED] N ("in nome e per conto di [REDACTED]) possono essere ricondotte a versamenti incrementativi del patrimonio netto di [REDACTED], senza vincolo di restituzione al socio;

per quanto concerne il secondo aspetto dell'indagine peritale (capitolo III), ha affermato il C.T.U. che, in assenza di movimenti significativi avvenuti successivamente al 31.12.2012, il patrimonio netto rettificato di [REDACTED] aggiornato alla data del 17 giugno 2013 è sostanzialmente in linea con quello al 31.12.2012 e, conseguentemente - allo stato attuale e ferme evoluzioni della situazione - la situazione patrimoniale di [REDACTED] è da ritenere adeguata e capiente in relazione all'atto di accollo di debiti [REDACTED] (stimati potenzialmente in euro [REDACTED] assunto da [REDACTED] in data 26.03.2013 (ciò anche se non è stato possibile appurare il rapporto sinallagmatico sottostante all'accollo stesso e con l'ulteriore rilievo che la scrittura privata di accollo stipulata tra [REDACTED] e [REDACTED] ha valore esclusivamente tra le parti contraenti e, in ogni momento e senza alcuna formalità, la garanzia potrebbe essere revocata (o, comunque, venir meno).



In conformità alle indicate risultanze probatorie, non contraddette né superate, allo stato, da elementi di valenza contraria, si deve ragionevolmente escludere la ricorrenza dello stato di insolvenza di [REDACTED] srl, necessaria per l'assoggettabilità a procedura concorsuale

Secondo il criterio di causalità si pongono a carico della parte resistente le spese di C.T.U., come in dispositivo liquidate P.Q.M.


Visto l'art. 22 L. fall.,

Rigetta il ricorso ed ordina la restituzione dei documenti allegati.

Dichiara tenuta e condanna la resistente al pagamento delle spese di C.T.U., liquidate in € [REDACTED] oltre oneri fiscali e previdenziali.

Così deciso in Torino nella Camera di consiglio della Sezione VI civile il 2 luglio 2013.

Il Presidente:




ASSISTENTE GIUDIZIARIO  
Annamaria MANCONE

Tribunale Ordinario di Torino  
Depositato in Cancelleria  
Torino

= 2 LUG 2013

ASSISTENTE GIUDIZIARIO  
Annamaria MANCONE



ILCASO.it

